



COMUNE DI CAMPOROSSO

PROVINCIA DI IMPERIA

PROGETTO DI UTILIZZO COMUNALE DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME - VARIANTE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE



Legge Regione Liguria n. 13/1999 e ss.mm.ii.

Rev. 02

Redatto da: **Servizio Patrimonio – Ing. M. Gabriela Scanu**

Responsabile del Settore: **Geom. Maurizio Caputo**

INDICE DELLE REVISIONI

Rev.	Data	Descrizione della Revisione	Redatto da	Approvato da
00	22/01/2018	Approvazione con deliberazione C. C. n° 42 del 22.01.2018, a seguito del recepimento delle prescrizioni della Regione Liguria espresse con D. D. n° 5840 del 24.11.2017	A. Mertina	D. D'Adamo
01	19/05/2025	Approvazione con deliberazione C. C. n° 23 del 19.05.2025, a seguito del recepimento delle prescrizioni della Regione Liguria espresse con D. D. n° 2903 del 17.04.2025	Caputo M.	Caputo M.
02	23/04/2026	Riqualificazione e ottimizzazione aree in concessione oggetto di procedure a evidenza pubblica. (Adottato con Deliberazione di C.C. n. 24 del 30/04/2026)	Scanu M. G.	Caputo M.



COMUNE DI CAMPOROSSO

PROVINCIA DI IMPERIA

Servizio Patrimonio

Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime

P.U.D.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art. 1. Fonti normative

Le funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo individuate negli art. 822 del codice civile dell'art. 28 e 29 del codice della navigazione e sulle zone di mare territoriale, sono esercitate in conformità alle norme contenute nelle leggi 4 dicembre 1993 n° 494, 16 marzo 2001 n° 88, 29 marzo 2001 n°135, nel decreto legislativo 31 marzo 1998 n° 112, nel decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267, nelle leggi regionali 28 aprile 1999 n. 13 e 3 gennaio 2002 n. 1, nella legge regionale 17/08/2006 n°21, nella legge regionale 04/07/2008 n°22, nel Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime (PUD) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del 9 aprile 2002 e le Linee guida sulle spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n 512 del 21 maggio 2004 e ss.mm.ii., secondo i principi del Codice della navigazione e delle norme speciali in materia, nonché nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici, ambientali, paesaggistici e delle disposizioni concernenti l'attuazione di Piani di Bacino vigenti.

Art. 2. Oggetto del P.U.D.

Il presente Progetto Comunale di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime, di seguito denominato P.U.D., disciplina la gestione e l'uso delle aree del demanio marittimo, la cui gestione è stata trasferita al Comune di Camporosso.

Art. 3. Definizioni

1. I beni e le pertinenze del demanio marittimo sono quelli individuati negli Art. 822 del Codice Civile¹ e 2², 28³ e 29⁴ del Codice della Navigazione (R.D. 30.03.1942, n. 327 e s.m.i.).
2. Ai fini del presente P.U.D. s'intende:
 - a) per "lido del mare", quella zona della riva a diretto contatto con le acque che si estende all'interno fino al limite massimo delle mareggiate ordinarie;
 - b) per "spiaggia"⁵, la zona che dal margine interno del lido si estende verso la terra;
 - c) per "arenile", la parte della spiaggia che si crea quando il mare si ritrae.
 - d) per "porto", il tratto di costa, comprese le apposite strutture artigianali e le zone di mare che, per la loro particolare composizione, offrono riparo alle imbarcazioni e ne agevolano l'approdo;
 - e) per "rada", l'estensione del mare che, anche senza costituire necessariamente un seno naturale, è destinata all'ancoraggio delle navi;
 - f) per "laguna"⁶, gli specchi d'acqua d'immediata vicinanza al mare.
 - g) per "molo", opera portuale di protezione dal moto ondoso, attrezzata per l'ormeggio delle imbarcazioni e il disimpegno di servizi vari, costruita in muratura su solidissime fondamenta.
 - h) per "pennello" opera di difesa costruita in prossimità della riva per proteggere la spiaggia dall'azione erosiva delle onde.

Art. 4. Finalità del Progetto

Il P.U.D., disciplina la gestione e l'uso delle aree del demanio marittimo del Comune di Camporosso, in attuazione del P.U.D.⁷ della Regione Liguria, ed in coerenza e con gli atti di pianificazione di livello locale.

¹ Art. 822. Demanio pubblico

Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.

Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia, le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

² Art. 2. Mare territoriale

Sono soggetti alla sovranità dello Stato, i golfi, i seni e le baie, le cui coste fanno parte del territorio della Repubblica, quando la distanza fra i punti estremi dell'apertura del golfo, del seno o della baia non supera le ventiquattro miglia marine. Se tale distanza è superiore a ventiquattro miglia marine, è soggetta alla sovranità dello Stato la porzione del golfo, del seno o della baia compresa entro la linea retta tirata tra i due punti più foranei distanti tra loro ventiquattro miglia marine.

E' soggetta altresì alla sovranità dello Stato la zona di mare dell'estensione di dodici miglia marine lungo le coste continentali ed insulari della Repubblica e lungo le linee rette congiungenti i punti estremi indicati nel comma precedente. Sono salve le diverse disposizioni che siano stabilite per determinati effetti da leggi o regolamenti ovvero da convenzioni internazionali.

³ Art. 28. Beni del Demanio Marittimo

Fanno parte del demanio marittimo:

- Il lido, la spiaggia, i porti, le rade;
- Le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini d'acqua salza o salmastra che almeno una parte dell'anno comunicano liberamente;
- I canali utilizzabili a uso pubblico marittimo.

⁴ Art. 29. Pertinenze del demanio marittimo.

Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso.

⁵ La definizione di "spiaggia" non è pacifica in dottrina e la sua minore o maggiore estensione è riguardo all'avanzare o al ritirarsi del mare.

⁶ Se le lagune sono collegate al mare, sono dette "lagune vive" mentre se sono separate o stagnanti sono dette "lagune morte".

⁷ Il Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali marittime è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 18 del 09 aprile 2002.

Il presente P.U.D. in linea con i principi di cui al comma 1, art. 11 bis del P.U.D., si prefigge le seguenti finalità:

- Incrementare la fruizione pubblica e l'uso turistico e ricreativo della zona costiera;
- Funzionalizzare la concessione dell'arenile demaniale ad un maggiore sviluppo dell'offerta turistica e ricreativa;
- Migliorare e garantire la fruizione dell'arenile da parte del pubblico;
- Classificare in modo univoco le tipologie concessorie esistenti sul territorio di competenza.

Il presente P.U.D, sostituisce integralmente il precedente progetto comunale di utilizzo delle aree demaniali marittime approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 23 del 19.05.2025, a seguito della presa d'atto delle prescrizioni contenute nel Decreto Dirigenziale trasmesso dalla Regione Liguria n° 2903 del 17.04.2025 – nulla osta ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b bis) della Legge Regionale 28 aprile 1999, n. 13 e ss.mm.ii.

Pur non potendo essere considerato quale strumento urbanistico, il P.U.D. è un atto di programmazione che definisce e regola le attività sul demanio marittimo e si pone l'obiettivo conseguire l'esigenza di fruizione libera e gratuita degli spazi demaniali e del mare, temperando altresì un'equilibrata valorizzazione turistica ed economica delle spiagge.

Le spiagge libere sono mantenute per la libera fruizione, con intervento del Comune per la pulizia e la segnaletica di legge, avvalendosi eventualmente della collaborazione di soggetti privati/associazioni mediante stipula di apposite convenzioni.

Art. 5. Delimitazione territoriale

La delimitazione dell'area demaniale marittima è quella risultante dal Sistema Informativo del Demanio SID – “IL PORTALE INTEGRATO PER LA PIANIFICAZIONE DEL DEMANIO E DELLO SPAZIO MARITTIMO”, accessibile tramite l'applicativo on-line del Ministero (www.sid.mit.gov.it).

Si rammenta che l'art.104, comma 1, lett. Q, del D.Lgs. n. 112/98 (come modificato dall'art.11 del D.Lgs. n. 443/99), mantiene allo Stato le funzioni relative al “Sistema informativo del demanio marittimo”, la cui gestione è regolata mediante protocolli di intesa ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n. 282/97.

Le aree del Demanio Marittimo rientranti nelle competenze gestionali del Comune di Camporosso sono quelle comprese tra il confine amministrativo con il Comune di Vallecrosia a Levante e l'area SIC del Torrente Nervia a ponente – “Oasi del Nervia”.

Art. 6. Competenze gestionali del Comune

Con riferimento alle funzioni di gestione amministrativa sul demanio marittimo, il Comune di Camporosso provvede (come previsto all'articolo 4 del Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime della Regione Liguria):

- al rilascio e al rinnovo di concessioni del demanio marittimo e zone di mare territoriale, nei limiti di cui alla lettera l), comma 2 dell'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
- alla revoca e alla decadenza delle concessioni;
- al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 24 del Regolamento per la Navigazione Marittima;
- al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 45 bis e successive modifiche del Codice della Navigazione;
- al rilascio delle autorizzazioni al sub ingresso nella concessione ai sensi dell'articolo 46 del Codice della Navigazione;
- al rilascio delle autorizzazioni per ripascimenti;

-
- alla vigilanza sul demanio marittimo, intendendosi per tale l'esercizio dei poteri di polizia amministrativa, ferme restando le funzioni di polizia disciplinate dal Codice della Navigazione e dal Regolamento per la Navigazione Marittima;
 - all'emanazione dei provvedimenti di autotutela previsti dalla vigente normativa per le opere non autorizzate o per le aree utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio;
 - al rilascio di provvedimenti di sanatoria e disponibilità delle aree ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge 47/1985 e successive modifiche;
 - al rilascio dei pareri previsti dall'articolo 12 del regolamento per la navigazione marittima, con esclusione delle opere marittime e dei ripascimenti non stagionali soggetti a parere di competenza regionale;
 - al rilascio del nulla osta per l'esercizio del commercio su aree demaniali marittime ai sensi dell'articolo 28, comma 9, del D.Lgs. n. 114/1998;
 - all'individuazione delle aree adibite al libero transito verso il mare e alla definizione delle condizioni per la loro efficiente fruibilità
 - al calcolo e alla richiesta dei canoni;
 - alla determinazione degli indennizzi per abusiva occupazione nonché gli adempimenti relativi agli eventuali oneri di registrazione.

Art. 7. Procedure e norme di riferimento

Il rilascio di concessioni demaniali, l'ampliamento e l'autorizzazione all'esecuzione di lavori su quelle esistenti, l'accesso al demanio sono disciplinate dalle norme statali e regionali sopraccitate.

Le destinazioni d'uso compatibili sono quelle stabilite dal presente piano, nel rispetto delle norme urbanistiche ed ambientali vigenti.

Le attività o gli insediamenti non rispondenti al P.U.D. costituiscono variante allo stesso, la cui approvazione è sottoposta all'ottenimento da parte della Regione Liguria, del prescritto nulla osta ex art. 8, comma 1, lettera b bis) della Legge Regionale 28 aprile 1999, n. 13 e ss.mm.ii.

Per le norme di sicurezza relative alla salvaguardia della vita in mare, si rimanda alla relativa normativa di settore nonché alle ordinanze emesse dall'Autorità Marittima competente per territorio.

Art. 8. Concessioni demaniali

Sono prioritariamente concedibili le superfici richieste dall'Amministrazione Comunale per la realizzazione di passeggiate a uso pubblico, camminamenti, piazze, aiuole, parcheggi e per posizionamento cabine spogliatoio o arredi funzionali alla spiaggia libera.

Sono altresì assentibili prioritariamente le concessioni necessarie all'adeguamento delle strutture e dei manufatti esistenti in forza di prescrizioni di legge o regolamentari.

È consentito il rilascio di concessioni temporanee, a seguito di motivata istanza, per occupazioni e/o installazioni legate ad esigenze temporaneamente circoscritte quali quelle relative a ponteggi, circhi, manifestazioni e spettacoli viaggianti in genere, come previsto dal comma 3, art. 9, del Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n.18 del 9 aprile 2002.

In caso di scadenza, rinuncia, revoca o decadenza di concessioni esistenti, le relative aree potranno essere:

- riassegnate secondo le destinazioni e le previsioni del presente P.U.D. attraverso procedure ad evidenza pubblica con le modalità stabilite dalle norme vigenti in materia;
- mantenute alla libera fruizione;

Art. 9. Percorsi di accesso al demanio

L'Amministrazione Comunale potrà realizzare nuovi accessi alla spiaggia finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche, nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia ed ambiente.

Lungo la passeggiata a mare è posizionata adeguata cartellonistica informativa, conforme alle vigenti norme di arredo urbano, nel rispetto di quanto disposto dall'Autorità Marittima competente per territorio.

Art. 10. Specchi acquei e imbarcazioni

Sulla fascia del demanio marittimo, destinata al libero transito non è ammesso lo stazionamento di imbarcazioni se non di quelle previste per il salvataggio.

I corridoi di lancio per le imbarcazioni nelle zone riservate alla balneazione sono disciplinati con apposita ordinanza dall'Autorità Marittima competente per territorio.

Non è ammesso il prelievo di acqua di mare con tubazioni fisse. Può essere autorizzato il prelievo con tubazioni mobili in orari diversi da quello di balneazione, ferma restando la salvaguardia dell'ecosistema esistente.

Negli specchi acquei, potranno essere autorizzate, anche se non individuate sugli elaborati del presente PUD comunale, corsie di lancio per le imbarcazioni, surf e/o moto d'acqua connesse allo svolgimento di attività regolarmente autorizzate a terra.

Art. 11. Opere marittime – Ripascimenti

Il rilascio di concessioni di opere marittime per la difesa della costa e l'autorizzazione ai ripascimenti sono subordinati alla verifica della rispondenza dei relativi progetti ai criteri di cui Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime (PUD) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 18/2002 e alle normative specifiche circa i ripascimenti.

Art. 12. Eliminazione barriere architettoniche

Il rilascio/rinnovo delle concessioni demaniali marittime è subordinato al rispetto delle prescrizioni di cui al terzo comma dell'art. 23 della legge n. 104/92.

Art. 13. Accessi al mare

All'interno di tutte le aree per concessione ad uso turistico ricreativo dev'essere garantito il libero transito da parte del pubblico lungo la battigia secondo le prescrizioni di cui all'Ordinanza Balneare vigente. Dovranno provvedere al rispetto di tale obbligo tutti i concessionari o i titolari di autorizzazioni o convenzioni per i tratti di loro competenza. In difetto verranno applicate le sanzioni di Legge ed eventuali oneri per la rimozione saranno a carico dei soggetti sopra riportati o degli occupanti in tutti gli altri casi.

È prevista la possibilità, previa comunicazione accompagnata da elaborato illustrativo all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune, di installare sulla spiaggia passatoie removibili per favorire l'accessibilità anche da parte di persone con disabilità alla spiaggia stessa fino al mare.

Gli accessi al mare sono stati individuati al fine di garantire il libero transito lungo la battigia come da disposizioni dettate dalla Legge Regionale n. 22 del 04.07.2008.

Il Comune dovrà verificare annualmente la posa e il mantenimento di una adeguata cartellonistica indicante l'ubicazione delle spiagge libere e dei percorsi per l'accesso al libero transito.

Si precisa che il tratto di litorale di competenza non presenta ostacoli che impediscono il libero transito lungo la battigia, per cui non si prevedono interventi finalizzati alla rimozione e al superamento di detti ostacoli, così come previsto dall'art.11/bis, comma 3, punto c), della L.R. n. 22 del 4 Luglio 2008.

Art. 14. Spiagge libere (S.L.) e aree per impianti sportivi e ludico-ricreativi

Per spiaggia libera si intende ogni area demaniale marittima non data in concessione, idonea per la balneazione e disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico.

Le spiagge libere devono essere dotate di isole ecologiche per lo smaltimento differenziato dei rifiuti.

Il Comune ha la facoltà di acquisire in concessione aree di spiaggia libera per allestire servizi stagionali quali passatoie, anche a uso disabili, servizi igienici, docce, spogliatoi e isole ecologiche, entro il limite massimo di 250 mq di occupazione complessiva. Tali dotazioni, finalizzate esclusivamente al pubblico interesse e prive di scopo di lucro, possono essere accorpate in un unico atto concessorio in capo al Comune. I concessionari delle strutture turistico-ricreative concorrono alla copertura dei relativi costi attraverso un contributo economico commisurato alla tipologia e alla durata della concessione. I criteri di determinazione sono definiti in sede di bando di gara mentre l'entità del contributo e le relative modalità di versamento sono puntualmente disciplinate all'interno del singolo titolo concessorio.

Il Comune ha altresì facoltà di acquisire in concessione aree di spiaggia libera per la realizzazione di area sportiva e/o ludico-ricreativa a carattere stagionale, quali ad esempio campi da beach volley, beach soccer e similari, etc., privi di pavimentazioni o strutture fisse. La gestione di tali aree potrà essere gestita direttamente dall'Ente o eventualmente affidata in gestione ex art. 45bis Cod. Nav., ad associazioni sportive del territorio, anche in regime di collaborazione con i concessionari, previa procedura di evidenza pubblica. Le attività così autorizzate potranno avere scopo di lucro.

Nelle spiagge libere:

- il Comune garantisce la pulizia delle spiagge, il servizio di salvamento e la sicurezza della balneazione, operando direttamente o attraverso convenzioni con privati o associazioni. I concessionari delle strutture turistico-ricreative concorrono alla copertura dei relativi costi attraverso un contributo economico commisurato alla tipologia e alla durata della concessione. I criteri di determinazione sono definiti in sede di bando di gara mentre l'entità del contributo e le relative modalità di versamento sono puntualmente disciplinate all'interno del singolo titolo concessorio.
- è vietato sia il rilascio di nuove concessioni per attività di solo deposito e/o noleggio di attrezzature per la balneazione sia l'ampliamento di concessioni esistenti di tale natura;
- deve essere comunque garantito quanto disposto dall'Autorità Marittima competente e dall'Ordinanza Comunale;

La spiaggia libera dovrà garantire il pieno godimento della stessa nei suoi usi più tradizionali legati unicamente al sole e al mare.

Durante la stagione balneare l'Amministrazione Comunale ha facoltà di promuovere o realizzare manifestazioni sulle aree destinate a spiaggia libera o passeggiata mare, compatibilmente con l'ordinanza balneare vigente.

Per tali manifestazioni, e limitatamente alla loro durata, potranno essere autorizzati manufatti amovibili in legno che non comportino alcuna opera di difficile rimozione, previo parere dell'Agazia delle Dogane.

Art. 15. Altre tipologie concessorie turistico-ricreative

Al fine del presente Progetto di Utilizzo, tenuto conto dell'assenza sul territorio comunale di concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto mantenimento stabilimento balneare (S.B) e spiaggia libera attrezzata (S.L.A.), vengono identificate unicamente seguenti tipologie concessorie:

- **C.B.** - Area in concessione a privato per attività di utilizzo pubblico (Chiosco Bar) – Attività interamente ricadente in area demaniale marittima:
 - **Lotto 1**: chiosco-bar di complessivi 225 m² così suddivisi:
 - Struttura (chiosco-bar) di facile rimozione a carattere permanente: 70 m²;
 - Dehors coperto con pedana a carattere permanente: 50 m²;
 - Dehors scoperto su spiaggia: 105 m²;
 - **Lotto 3**: chiosco-bar di complessivi 260 m² così suddivisi:
 - Struttura (chiosco-bar) di facile rimozione a carattere permanente: 24 m²;
 - Struttura di facile rimozione a carattere temporaneo: 24 m²;
 - Dehors coperto con pedana a carattere permanente: 96 m²;
 - Dehors scoperto su spiaggia: 116 m²;
- **S.A.R.** - Area asservita ad attività di somministrazione (Dehors) – Area utilizzata quale dehors asservito ad attività commerciali ricadenti in *area non appartenente al demanio marittimo (suolo privato o patrimonio comunale)*:
 - **Lotto 2**: dehors pertinenziale di complessivi 469,90 m² così suddivisi:
 - Dehors coperto con pedana a carattere permanente: 370 m²;
 - Dehors scoperto su spiaggia: 99,9 m²;
- **B.R.** - Area in concessione a privato per attività di utilizzo pubblico (Bar Ristorante) - Attività interamente ricadente in area demaniale marittima:
 - **Lotto 4**: ristorante-bar di complessivi 537,5 m² così suddivisi:
 - Struttura di difficile rimozione: 137,5 m²;
 - Dehors coperto con pedana a carattere permanente: 75 m²;
 - Dehors scoperto su spiaggia: 325 m²;

Le superfici indicate per le strutture (di facile o difficile rimozione) e per i dehors coperti sono da intendersi come limiti massimi concedibili per ogni singola categoria. Resta inteso che la superficie del dehors scoperto su spiaggia potrà essere incrementata fino al raggiungimento della superficie totale del lotto, qualora le altre tipologie di occupazione vengano realizzate in misura inferiore rispetto ai massimali previsti.

Salvo diverse e particolari regolamentazioni a carattere commerciale, le attività esercitate nelle tipologie concessorie sopra specificate, tenuto conto dell'ubicazione, possono esercitare attività a servizio della libera fruizione dell'arenile, **con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possano indurre alla balneazione (es. noleggi canoe, imbarcazioni ecc...).**

Art. 16. Manufatti

Le tipologie dei manufatti, le caratteristiche, le destinazioni d'uso, i rapporti metrico quantitativi degli interventi edilizi sulle aree del demanio marittimo assentibili nel P.U.D sono regolate in conformità alle previsioni del Piano Urbanistico Comunale.

I manufatti di facile rimozione con autorizzazione a carattere temporaneo, (cabine spogliatoio, chioschi, ecc.), dovranno essere installati secondo le indicazioni previste nelle rispettive concessioni demaniali e nell'ordinanza comunale.

Le licenze di concessione demaniale marittima devono contenere elaborati grafici descrittivi dell'allestimento del compendio demaniale marittimo affidato in concessione specificando quali manufatti sono a carattere permanente e quali a carattere temporaneo.

Le opere marittime, quali dighe, pennelli, scogliere ecc, in quanto opere di difesa, non possono essere utilizzate per altri usi.

Art. 17. Linea guida per i manufatti

La realizzazione di opere edilizie e manufatti sul demanio marittimo deve essere tale da limitare il più possibile, compatibilmente con l'esercizio delle attività, la chiusura delle visuali verso il mare e la cementificazione dell'arenile. Le strutture dovranno essere eseguite prioritariamente con l'impiego di materiali ecocompatibili; l'utilizzo di materiali di diversa natura è subordinato alla previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. In ogni caso la loro costruzione o la nuova sistemazione di quelli esistenti deve avvenire nel rispetto della disciplina urbanistico-edilizia, paesaggistica e di tutte le norme nazionali e regionali vigenti.

I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria.

Tutte le strutture destinate alla somministrazione e preparazione di alimenti e bevande devono essere progettate e realizzate nel rigoroso rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie. L'idoneità dei locali e delle attrezzature dovrà essere certificata dalla competente Autorità Sanitaria in sede di rilascio del parere sanitario o della SCIA unica.

Le strutture di facile rimozione a carattere permanente devono essere autorizzate per tale permanenza oltre che sotto il profilo demaniale anche sotto il profilo urbanistico, paesaggistico, di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Tali manufatti dovranno obbligatoriamente conformarsi alle disposizioni del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale e alla relativa normativa di attuazione in materia di rischio idrogeologico; in particolare, per le aree classificate come Zona P3 (pericolosità elevata), dovranno essere garantiti i requisiti di sicurezza e resilienza previsti per tale livello di rischio, ferma restando l'acquisizione del preventivo parere favorevole dell'Autorità competente.

Tutte le cabine e tutti i manufatti devono essere posti in modo tale da non realizzare alcun tipo di barriera visiva. Se ciò non fosse possibile deve essere prodotto uno specifico studio al fine di mantenere opportuni cannocchiali visivi.

Sulle aree demaniali marittime non è ammessa l'esecuzione di opere fisse salvo quanto previsto all'art. 11 quinquies 1 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13.

Le opere marittime, quali dighe, pennelli, scogliere ecc., non sono utilizzabili per altri scopi non compatibili con l'uso pubblico.

Le delimitazioni tra le aree in concessione sull'arenile dovranno essere realizzate con semplici strutture cosiddette "a giorno" interamente in legno o legno e corda, possibilmente di colore bianco e di altezza non superiore a metri 1,20 con divieto di posizionamento delle stesse sulla fascia destinata a libero transito.

Art. 18. Sistemazione invernale degli arenili

Le strutture di facile rimozione a carattere temporaneo dovranno essere smontate completamente e rimosse dall'arenile entro 45 giorni dal termine della stagione elioterapica breve, come definita dall'art. 3 lettera b) della D.G.R. n. 156/2013 e ss.mm.ii, "Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate", vale a dire il 31/10. I materiali smontati non potranno essere accatastati all'aperto sul litorale. Pertanto i gestori dovranno ricollocarli all'interno delle strutture permanenti regolarmente autorizzate o al di fuori dell'area pertinente al demanio marittimo e custodirli a loro cura e spese.

Il montaggio per la stagione successiva potrà essere intrapreso al massimo 30 giorni prima dell'inizio della stagione elioterapica breve, come definito dall'art. 3 lettera b) della D.G.R. n. 156/2013 e ss.mm.ii, "Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate", vale a dire il 01/04 (ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua).

Le strutture a carattere permanente regolarmente autorizzate devono essere mantenute nel rispetto dei criteri estetici, di sicurezza e di salvaguardia ambientale.

Le sole concessioni demaniali marittime che contemplano manufatti a carattere permanente regolarmente autorizzati, potranno realizzare strutture di protezione in materiale naturale, di minimo impatto visivo, in aderenza ai manufatti stessi. Sono da preferire dune di altezza massima di m 2,00 realizzate utilizzando i materiali ghiaiosi presenti sulla propria Concessione. Il concessionario è tenuto, comunque, a lasciare libero l'intero arenile e a garantire il libero accesso alla battigia da parte di terzi.

I concessionari non potranno alterare il naturale andamento del litorale per proteggere i loro manufatti con la realizzazione di manufatti fissi, fosse, recinzioni o quant'altro.

Tutte le strutture di protezione, ancorché precarie, devono rispondere alle vigenti normative di sicurezza.

Art. 19. Norme generali di riferimento

Per quanto non espressamente richiamato o previsto, vigono le norme vigenti in materia. Unitamente alle disposizioni del presente Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime sono da osservarsi altresì le indicazioni e le normative in merito contenute negli strumenti della programmazione di pianificazione comunale e regionale, con particolare riferimento alle misure per garantire la libera fruizione dei litorali, la tutela del paesaggio, la difesa delle spiagge e degli ecosistemi costieri come indicati nel Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, nel Piano Territoriale di Coordinamento della Costa, nel P.U.D. e nei Piani di Bacino.

Le are in concessione a destinazione turistico-ricreativo, escluse quelle rilasciate al Comune di Camporosso, dovranno essere delimitate con semplici strutture "a giorno" realizzate utilizzando unicamente materiali naturali quali legno e corda, possibilmente di colore bianco e di altezza non superiore a 1,20 m, che non precludano le visuali lungo la spiaggia e con divieto di posizionamento delle stesse sulla fascia destinata al libero transito; qualsiasi altra tipologia di materiale e struttura deve essere preventivamente autorizzata dal Comune di Camporosso.

Art. 20. Norme Finali

Forma parte integrante della presente variante al Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime del Comune di Camporosso la seguente documentazione che individua le aree demaniali marittime in gestione al Comune di Camporosso e la riqualificazione e ottimizzazione delle concessioni oggetto di procedure ad evidenza pubblica:

- Relazione illustrativa dei contenuti e modifiche implementate;
- Norme tecniche di attuazione;
- Tavola Unica – Planimetria generale dell'utilizzo delle aree demaniali.

Sommario

INDICE DELLE REVISIONI.....	2
Art. 1. Fonti normative.....	3
Art. 2. Oggetto del P.U.D.	3
Art. 3. Definizioni	4
Art. 4. Finalità del Progetto	4
Art. 5. Delimitazione territoriale	5
Art. 6. Competenze gestionali del Comune.....	5
Art. 7. Procedure e norme di riferimento.....	6
Art. 8. Concessioni demaniali	6
Art. 9. Percorsi di accesso al demanio.....	7
Art. 10. Specchi acquei e imbarcazioni	7
Art. 11. Opere marittime – Ripascimenti.....	7
Art. 12. Eliminazione barriere architettoniche.....	7
Art. 13. Accessi al mare	7
Art. 14. Spiagge libere (S.L.) e aree per impianti sportivi e ludico-ricreativi	8
Art. 15. Altre tipologie concessorie turistico-ricreative	9
Art. 16. Manufatti.....	10
Art. 17. Linea guida per i manufatti	10
Art. 18. Sistemazione invernale degli arenili	11
Art. 19. Norme generali di riferimento	11
Art. 20. Norme Finali	12